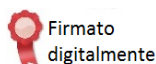


Pubblicato il 10/09/2026



N. 00412 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **01204/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2026, proposto da

Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.D.V. (E.N.P.A.), Organizzazione di Volontariato OIPA Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), Pan O.D.V. - Pro Natura Animali O.D.V., Federazione Nazionale Pro Natura A.P.S. (F.N.P.N.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Arci Caccia Nazionale, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Ente Produttori Selvaggina (EPS), Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, non costituiti in giudizio;

ANUU Migratoristi - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rossi e Alessio Abbinante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessio Abbinante in Alessandria, via Piacenza 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comprensorio Alpino CN4 Valle Stura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione n. 2-2646 del 9 giugno 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte e dei relativi allegati A-B-C, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 11 giugno 2026, BU23S2, avente ad oggetto “approvazione del ‘Calendario Venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2026-27 (Allegato A)’ e delle relative ‘Istruzioni Operative

Supplementari' (Allegato B)”, comprensiva dell'allegato C “Osservazioni ai pareri del CTFVN e ISPRA”;

nonché in ogni caso per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, ivi incluso il parere dell'ISPRA, reso con nota prot. 7084 dell'1 aprile 2026, inclusi gli allegati I e II, e il piano faunistico venatorio regionale del 2014, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 33-7337;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Federazione Italiana della Caccia e dell'Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente (ANUU Migratoristi);

Visti gli atti di intervento dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea e del Comprensorio Alpino CN4 Valle Stura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle procure alle liti non appare fondata alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “...la qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile

e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l'autorità giudiziaria da adire ma anche, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso [...] la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all'atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede. La specialità della procura rilasciata dall'allora ricorrente può desumersi in forza della collocazione della stessa in sede di notifica. La procura, infatti, è stata notificata alle controparti unitamente al ricorso cui fa riferimento, compiendo l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione in un distinto documento sottoscritto con firma digitale” (Cons. di Stato, sent. n. 8351/2023, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2077/2024);

- l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere dell'associazione “PAN ODV Pro Natura Animali” sollevata dalla Federazione Italiana della Caccia – la cui trattazione viene rimessa alla fase di merito – non è comunque idonea a precludere l'esame della domanda cautelare essendo stato proposto il ricorso da altre associazioni la cui legittimazione non è stata contestata in giudizio;

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato (in particolare, ai Comprensori alpini piemontesi, agli Ambiti territoriali di caccia della Regione Piemonte e alle Aziende faunistico-venatorie piemontesi, i quali sarebbero tutti qualificabili come contraddittori necessari) appare priva di fondamento tenuto conto della natura di atto amministrativo generale del calendario venatorio (cfr. Tar Piemonte, sent. n. 791/2025) e

dell'avvenuta notificazione del ricorso alle associazioni venatorie riconosciute, quali controinteressate necessarie *ex lege* ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 157/1992;

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse alla decisione in relazione all'avifauna tipica alpina i cui piani di prelievo non risultano essere stati ancora adottati non appare fondata in quanto le censurate prescrizioni del calendario venatorio esplicano comunque un effetto conformativo sui limiti all'attività di caccia, rispetto al quale i predetti piani di prelievo costituiscono attuazione;

- nel merito, per quanto concerne le "Indicazioni di carattere generale" del parere dell'ISPRA, il provvedimento regionale impugnato appare avere fornito adeguata motivazione (anche mediante il richiamo a pubblicazioni scientifiche) sulle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle predette indicazioni, tenuto anche conto che, a sostegno della raccomandazione del posticipo generale dell'apertura della caccia rispetto ai periodi previsti dalla legge (art. 18, comma 1, l. n. 157/1992), non risultano indicati nel menzionato parere specifici dati tecnico-scientifici o riferimenti bibliografici;

- non appaiono emergere, allo stato e impregiudicate le valutazioni di merito, evidenti vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza delle valutazioni espresse dalla Regione Piemonte con riferimento alle prescrizioni relative alle singole specie (salvo per i profili di seguito evidenziati), tenuto conto del parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e dei limiti del sindacato giurisdizionale in materia anche alla luce dei principi da ultimo espressi dal Consiglio di Stato (sent. n. 6600/2026);

- non appare invece adeguatamente motivata la decisione della Regione di non seguire l'indicazione di ISPRA per quanto riguarda la specie "allodola" (proposta in via subordinata rispetto alla moratoria temporanea del prelievo venatorio) di diminuire il numero di capi abbattibili, atteso che sul punto le osservazioni regionali si limitano a richiamare i limiti massimi giornalieri e stagionali previsti

dal Piano di Gestione Nazionale approvato nel 2018, a fronte del rilievo di ISPRA in base al quale “...secondo il *Farmland Bird Index 2025*, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025...” (cfr. pagg. 10 e 11 parere ISPRA);

- non appare altresì adeguatamente motivata la decisione della Regione di discostarsi dal parere di ISPRA che ha incluso tra le specie non suscettibili di prelievo venatorio la “pernice bianca”, in quanto i rilievi contenuti nel predetto parere in ordine alla classificazione di tale specie come “...*vulnerabile nella lista rossa italiana*...” (allegato I al parere) non sembrano superati dalle osservazioni regionali (cfr. sul punto anche i rilievi svolti da questo Tribunale in relazione al calendario venatorio 2024/2025, ord. n. 430/2024);

- sotto il profilo del *periculum in mora*, rispetto alle censure relative alla posticipazione del termine di chiusura della stagione venatoria previsto per alcune specie, difetta allo stato l’attualità del pregiudizio;

- le censure sollevate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso non sono suscettibili di deliberazione sommaria, ma necessitano degli approfondimenti propri della fase di merito;

- con riguardo alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, l. n. 157/1992 nella parte in cui dispone che “[...] *Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato*”, il Collegio aderisce ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.), ritenendo la disposizione applicabile nell’ipotesi di sospensione dell’intero calendario venatorio, onde evitare la paralisi dell’attività di caccia nella Regione, ma non nel caso in cui l’accoglimento della domanda cautelare riguardi, come nel caso di specie, singole

prescrizioni rispetto alle diverse indicazioni contenute nel parere dell'ISPRA;

Ritenuto pertanto di:

- accogliere parzialmente la domanda cautelare, e per l'effetto, di sospendere solamente la prescrizione del calendario venatorio relativa alla specie "allodola", nella parte in cui prevede un numero di capi abbattibili superiore a quello indicato nel parere dell'ISPRA, e quella relativa alla specie "pernice bianca", nella parte in cui ne consente la caccia in contrasto con quanto indicato nel parere dell'ISPRA, tenuto conto della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse alla tutela delle predette specie;
- respingere per il resto la domanda cautelare;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;

Ritenuto di fissare per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie parzialmente la domanda cautelare nei soli limiti indicati in motivazione e la respinge nel resto.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Pietro Buzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro Buzano

IL PRESIDENTE
Savio Picone

IL SEGRETARIO